

## **Interrogazione n. 855**

presentata in data 2 agosto 2019

a iniziativa del Consigliere Pergolesi

### **“Vigilanza sui servizi ai Minori allontanati dal nucleo familiare di origine”**

a risposta scritta

#### Appreso

- da recenti fonti stampa gli esiti dell'operazione "Angeli e Demoni", condotta dai Carabinieri di Reggio Emilia, che ha portato all'applicazione di misure cautelari nei confronti di medici, psicologi, assistenti sociali ed un Sindaco potenzialmente coinvolti in un meccanismo criminale che avrebbe allontanato bambini dalle proprie famiglie per introdurli nel business degli affidi;

#### Considerato che:

- la legge 28 marzo 2001, n. 149 sulla disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori, all' Art. 1 - Diritto del minore alla propria famiglia, prevede:
  - «2. Le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la potestà genitoriale non possono essere di ostacolo all'esercizio del diritto del minore alla propria famiglia. A tal fine a favore della famiglia sono disposti interventi di sostegno e di aiuto»;
  - «3. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, sostengono, con idonei interventi, nel rispetto della loro autonomia e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, i nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire l'abbandono e di consentire al minore di essere educato nell'ambito della propria famiglia. Essi promuovono altresì iniziative di formazione dell'opinione pubblica sull'affidamento e l'adozione e di sostegno all'attività delle comunità di tipo familiare, organizzano corsi di preparazione ed aggiornamento professionale degli operatori sociali nonché incontri di formazione e preparazione per le famiglie e le persone che intendono avere in affidamento o in adozione minori. I medesimi enti possono stipulare convenzioni con enti o associazioni senza fini di lucro che operano nel campo della tutela dei minori e delle famiglie per la realizzazione delle attività di cui al presente comma»;
  - la succitata Legge, all'Art. 2 - Affidamento del minore, dispone inoltre:
    - «1. Il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, nonostante gli interventi di sostegno e aiuto disposti ai sensi dell'articolo 1, è affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno»;
    - «2. Ove non sia possibile l'affidamento nei termini di cui al comma 1, è consentito l'inserimento del minore in una comunità di tipo familiare o, in mancanza, in un istituto di assistenza pubblico o privato, che abbia sede preferibilmente nel luogo più vicino a quello in cui stabilmente risiede il nucleo familiare di provenienza. Per i minori di età inferiore a sei anni l'inserimento può

avvenire solo presso una comunità di tipo familiare»;

- «3. In caso di necessità e urgenza l'affidamento può essere disposto anche senza porre in essere gli interventi di cui all'articolo 1, commi 2 e 3»;

Evidenziato che:

- l'Art. 4 - Affidamento familiare della medesima Legge recita:
  - «1. L'affidamento familiare è disposto dal servizio sociale locale, previo consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente la potestà, ovvero dal tutore, sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento. Il giudice tutelare del luogo ove si trova il minore rende esecutivo il provvedimento con decreto»;
  - «2. Ove manchi l'assenso dei genitori esercenti la potestà o del tutore, provvede il tribunale per i minorenni. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile»;
  - «3. Nel provvedimento di affidamento familiare devono essere indicate specificatamente le motivazioni di esso, nonché i tempi e i modi dell'esercizio dei poteri riconosciuti all'affidatario, e le modalità attraverso le quali i genitori e gli altri componenti il nucleo familiare possono mantenere i rapporti con il minore. Deve altresì essere indicato il servizio sociale locale cui è attribuita la responsabilità del programma di assistenza, nonché la vigilanza durante l'affidamento con l'obbligo di tenere costantemente informati il giudice tutelare o il tribunale per i minorenni, a seconda che si tratti di provvedimento emesso ai sensi dei commi 1 o 2. Il servizio sociale locale cui è attribuita la responsabilità del programma di assistenza, nonché la vigilanza durante l'affidamento, deve riferire senza indugio al giudice tutelare o al tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore si trova, a seconda che si tratti di provvedimento emesso ai sensi dei commi 1 o 2, ogni evento di particolare rilevanza ed è tenuto a presentare una relazione semestrale sull'andamento del programma di assistenza, sulla sua presumibile ulteriore durata e sull'evoluzione delle condizioni di difficoltà del nucleo familiare di provenienza»;
  - «4. Nel provvedimento di cui al comma 3, deve inoltre essere indicato il periodo di presumibile durata dell'affidamento che deve essere rapportabile al complesso di interventi volti al recupero della famiglia d'origine. Tale periodo non può superare la durata di ventiquattro mesi ed è prorogabile, dal tribunale per i minorenni, qualora la sospensione dell'affidamento rechi pregiudizio al minore»;

Ricordato che:

- dal 1994, con la Legge Regionale n. 7, vengono assicurati annualmente contributi economici ai Comuni che erogano i servizi socio-educativi residenziali ai minorenni allontanati temporaneamente dal proprio ambiente familiare e con la DGR 865/2012, così come modificata dalla DGR n. 1413/2012, sono stati approvati i criteri riportati nell'allegato "1" relativi agli interventi in favore dei minorenni allontanati temporaneamente dalla loro famiglia di origine;

- «Tali criteri ormai consolidati negli anni si ripropongono anche per gli interventi effettuati nell' annualità 2017, con le seguenti opportune integrazioni. L'onere del pagamento delle rette di ospitalità dei minori presso comunità di tipo educativo rappresenta un costo gravoso, che i Comuni della Regione Marche si trovano a dover sostenere con difficoltà. Tale onere viene particolarmente avvertito nei Comuni di piccole dimensioni che talvolta si vedono obbligati a pagare le rette di ospitalità per più minori contemporaneamente a fronte di esigue risorse finanziarie disponibili a bilancio, creando seri problemi di sostenibilità della spesa e di equilibri di bilancio. Per tale motivo, oltre ai consueti interventi di cui alla DGR 865/12 e s.m.i., la Regione Marche intende supportare ulteriormente i Comuni di piccole dimensioni (fino a 3.000 abitanti) mediante la costituzione di un fondo straordinario, per cui all'interno della quota parte destinata agli interventi di cui alla L.R. 7/1994 pari ad € 6.125.083,56 verrà riservata una quota di € 150.000 quale contributo aggiuntivo da destinare ai Comuni con popolazione fino a 3000 abitanti, ad ulteriore sostegno del pagamento delle rette relative all'ospitalità di minori allontanati dalla propria famiglia e collocati nelle comunità di tipo educativo, qualora detti minori siano più di uno nell'annualità in riferimento alla quale viene concesso il contributo, che nel caso di cui al presente atto fa riferimento all'anno 2017.»
- Inoltre una ulteriore quota parte del fondo, quantificata in € 800.000,00 verrà destinata ai Comuni quale contributo finalizzato al rimborso di quota parte delle spese sanitarie che essi sostengono per i minori collocati fuori dalla famiglia di origine. Ciò in quanto la fase attuale si configura come transitoria, in attesa dell'approvazione dei Manuali di attuazione della L.R. n. 21/2016 all'interno del quale sarà prevista la compartecipazione sanitaria delle rette delle "Comunità socio-psico-educative integrate per minorenni" ai sensi del DPCM 12/01/2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502".»;

Ritenuto che:

- dal rapporto 2019 di aggiornamento annuale sull'attuazione della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (CRC) prodotti dal "Gruppo di lavoro per la Convenzione sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza" nella Regione Marche risultano per gli affidamenti familiari (dati 2014):
  - a singoli e famiglie il 31,5%, media nazionale del 52,3%;
  - a parenti il 68,5%, media nazionale 47,7%;
  - natura giudiziale il 77,3%, media nazionale 77,7%;
  - natura consensuale il 22,7%, media nazionale 21,6%;
  - durata meno di un anno il 18,8%, media nazionale 17,4%;
  - durata da uno a 2 anni 22,1%, media nazionale 19,0%;
  - durata da 2 a 4 anni 23,2%, media nazionale 18,8%;
  - durata oltre i 4 anni 35,9%, media nazionale 42,3%;
- nel medesimo rapporto nella Regione Marche risultano per le Comunità di accoglienza (dati 2014):

- adolescenti (15-17 anni) accolti nei servizi residenziali il 56,3%, media nazionale 50,8%;
- bambini e adolescenti stranieri nei servizi residenziali il 45,9%, media nazionale 36,3%;
- durata da meno di un anno 51,9%, media nazionale 47,6%;
- durata da uno a 2 anni 37,7%, media nazionale 23,1%;
- durata da 2 a 4 anni 7,9%, media nazionale 14,7%;
- durata oltre i 4 anni 2,4%, media nazionale 11,0%;

Visto che:

- si sancisce fortemente il principio secondo il quale i vincoli affettivi tra minore e famiglia di appartenenza sono mantenuti e sollecitati, poiché il fine dell'affidamento è la ricostruzione della famiglia nella sua globalità e la sua riunificazione, nell'interesse del minore stesso;

Tutto ciò premesso

## INTERROGA

Il Presidente della Giunta e l'Assessore competente per materia per conoscere, distinte per gli anni 2016 - 2017 - 2018 e suddivise preferibilmente per fasce di età 0/3 - 4/6 - 7/11 - 12/18, le seguenti informazioni:

1. quanti sono attualmente i bambini allontanati dalla famiglia di origine e per quale durata;
2. a quale tipologia di affidamento extra familiare (specificando se trattasi di famiglia affidataria, singola persona, comunità di tipo familiare e istituto di assistenza pubblico o privato) si è ricorso;
3. in quanti casi di necessità e urgenza l'affidamento extra familiare è stato disposto senza porre in essere gli interventi sopracitati dell'articolo 1, commi 2 e 3, della Legge 28 marzo 2001, n. 149 e da quali organi competenti;
4. a quale tipologia di affidamento extra familiare (specificando se trattasi di famiglia affidataria, singola persona, comunità di tipo familiare e istituto di assistenza pubblico o privato) si è ricorso per i casi di cui al punto precedente;
5. quanti sono gli esiti positivi di rientro/riaffido del minore alla famiglia di origine;
6. quanti controlli gli organi di competenza di codesto ente hanno attivato negli ultimi cinque anni e con quali esiti.